



Bruxelles, 26.4.2016  
COM(2016) 229 final

2016/0121 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

## RELAZIONE

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (di seguito "l'accordo"), è stato firmato il 25 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2004.

L'atto di adesione della Repubblica di Croazia prevede che quest'ultima si impegni ad aderire agli accordi internazionali firmati o conclusi dall'Unione europea e dai suoi Stati membri mediante un protocollo allegato agli accordi stessi.

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la conclusione del protocollo all'accordo per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Per quanto riguarda le norme di origine, con decisione n. 1/2015 del Consiglio di associazione UE-Egitto del 21 settembre 2015<sup>1</sup> l'UE e la Repubblica araba d'Egitto hanno convenuto che il nuovo protocollo 4 all'accordo dovrà fare riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, l'Egitto e le altre parti contraenti a decorrere dal 1° febbraio 2016. Di conseguenza, l'articolo 3 (Norme di origine) del protocollo accluso alla presente decisione coprirà soltanto il periodo compreso tra l'adesione della Repubblica di Croazia all'UE e l'entrata in vigore della decisione n. 1/2015.

Con decisione del 14 settembre 2012<sup>2</sup>, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati ai fini della conclusione dei protocolli pertinenti. I negoziati con la Repubblica araba d'Egitto si sono conclusi positivamente il 29 ottobre 2015.

Soddisfatta dell'esito dei negoziati, la Commissione chiede al Consiglio di adottare la decisione allegata relativa alla conclusione del protocollo previa approvazione del Parlamento europeo.

---

<sup>1</sup> GU L 334 del 22.12.2015, pag. 62.

<sup>2</sup> Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati ai fini dell'adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l'Unione europea, o l'Unione europea e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (doc. 13351/12 LIMITED del Consiglio).

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra<sup>3</sup> ("l'accordo"), è stato firmato il 25 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2004.
- (2) La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013.
- (3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo all'accordo stesso ("il protocollo"). A tale adesione si applica una procedura semplificata in base alla quale il protocollo dev'essere concluso dal Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dal paese terzo interessato.
- (4) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con i paesi terzi interessati in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione. I negoziati con la Repubblica araba d'Egitto si sono conclusi positivamente.
- (5) A norma della decisione [XXX] del Consiglio<sup>4</sup>, il protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è stato firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri a [...] il [...], fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (6) Il protocollo dovrebbe essere approvato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri,

---

<sup>3</sup> GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39.

<sup>4</sup> GU L. del ..., pag. ...

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è approvato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri<sup>5</sup>.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a essere vincolati dall'accordo

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il ...

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

<sup>5</sup> Il testo del protocollo è stato pubblicato nella [riferimento alla GU L ...] unitamente alla decisione relativa alla firma.